

- 8 OTT. 2018 1491 3

Statuto

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1 E' costituita con sede in Trani alla Via Pozzo Piano n.22 l'Associazione di volontariato denominata "**TIME...AUT - OdV**" in conformità al dettato del D.Lgs. 117/2017. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2 L'associazione "**TIME...AUT - OdV**", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3 L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via esclusiva o principale in difesa di terzi le seguenti attività di interesse generale: interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della Legge 8 Novembre 2000 n.328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 Febbraio 1992, n.104 e alla Legge 22 Giugno 2016 n.112 e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- la difesa dei diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie in ogni ambito e su ogni piano;

la promozione di un'aggiornata cultura sull'autismo ad ogni livello della società;

- il sostegno alle persone autistiche e alle loro famiglie in ogni fase della loro vita;

- promozione di un'assistenza sanitaria e sociale alle persone autistiche all'altezza delle conoscenze attuali e coerente con le linee indicate dalla comunità scientifica internazionale;

- promozione di formazione degli operatori e di una educazione specializzata, nonché una generalizzata preparazione sull'autismo in ogni settore dei servizi sociosanitari, affinché in ogni circostanza le persone autistiche possano trovare risposte adeguate ai loro bisogni e al diritto di avere garantiti integrità fisica, protezione, sviluppo sereno, conquista del massimo possibile di autonomia e piena dignità umana.

Art. 4 L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- creare collegamento e solidarietà tra le famiglie delle persone autistiche, valorizzandone le potenzialità abilitative come primaria componente educativa;

- collaborare, anche mediante affiliazione, con altre associazioni

o fondazioni, impegnate a favore delle persone autistiche, secondo linee coerenti con le indicazioni della comunità scientifica internazionale;

- svolgere ed organizzare attività di volontariato;

- diffondere in ogni campo la consapevolezza della necessità di incrementare le risorse e i mezzi per una corretta ed efficace

ricerca sull'autismo. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sociosanitaria e nella

scuola, affinché vi sia reale integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società in generale;

- promuovere nell'opinione pubblica la diffusione di una corretta e rigorosa informazione, in coerenza con le definizioni

internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;

- stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con gli Enti pubblici e privati, con altre associazioni o servizi, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, abilitative, sportive, di avviamento, inserimento lavorativo e prospettive "durante e dopo di noi";

- stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni e imprese sociali, allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.

Art. 5 Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri

associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

Soci

Art. 6 Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 9 I soci sono coloro che aderiscono all'associazione versando una quota annua il cui importo viene annualmente determinato dal Consiglio Direttivo.

L'associazione si avvale prevalentemente dei soci volontari.

Sono soci volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.....

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art.

18, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 10 La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statuarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettono in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso

all'Assemblea.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11 I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di esaminare i libri sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di fare rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 12 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 13 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 14 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha un voto. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 15 Le Assemblee sono convocate almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata A.R., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo SMS, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Alle Assemblee sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o

esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 16 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri e delle altre cariche elettive, determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo di esclusione dei soci;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 17 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la

deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18 Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I consigliere entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza,

nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a mezzo e-mail almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione;

- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Art. 22 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione

ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.

Il Tesoriere

Art. 24 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni in traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25 Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di Controllo

Art. 26 L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'Organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del terzo settore.

L'Organo resta in carica per tre anni, ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico gestionale relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'Organo di Controllo:

- a) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare, anche in via preventiva e contestuale, sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della legge e dello statuto;

-- b) verifica la correttezza della gestione, anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;

c) verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;

d) verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto gestionale corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;

e) verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano

reinvestiti nelle attività istituzionali;

f) previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'associazione, con particolare attenzione all'adequatezza e alla salvaguardia del patrimonio;

g) verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine

istituzionale dell'associazione;

--h)-individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;

i) vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento;

j) collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei

limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Art. 28 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzione pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Art. 29 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di

ogni-altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 31 L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati e registro dei volontari;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 32 Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 33 Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.

17, comma 3 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utile e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 34 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.